



# COMUNE DI GANGI

Provincia di Palermo

\*\*\*\*\*

CAP 90024 – Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 – fax 0921644447

P. Iva 00475910824 - [www.comune.gangi.pa.it](http://www.comune.gangi.pa.it)



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ECONOMICO-IMPRENDITORIALI

*Approvato con Delibera di C.C. n. 78 del 12/10/2005*

*Modificato con Delibera di C.C. n. 7 del 22/03/2012*

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Finalità**

1. Il Comune di Gangi, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 dello Statuto Comunale, promuove interventi allo scopo di favorire la nascita e/o lo sviluppo dell'impresa individuale, societaria e cooperativa, che opera nel territorio di Gangi nei settori del commercio, dell'artigianato, della produzione di servizi ed attività professionali, piccola e media impresa operante nel settore della trasformazione di prodotti agricoli-zootecnici ed assimilabili, nonché dell'agricoltura, e delle imprese di costruzioni, con l'esclusione delle società per azioni (S.p.A.) e delle società in accomandita per azioni (S.A.p.A). Alla data di presentazione della domanda le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.
2. Il presente regolamento, in particolare, disciplina:
  - a. La concessione di contributi in conto interessi in favore di soggetti economici privati che hanno sede amministrativa ed operativa nel territorio di Gangi che intendano realizzare una nuova attività, non esercitata precedentemente, neanche parzialmente, né in forma singola né associata.
  - b. La concessione, in alternativa ai contributi in conto interessi, di contributi in conto capitale sempre in favore di soggetti economici privati che hanno sede amministrativa ed operativa nel territorio di Gangi che intendano realizzare una nuova attività non esercitata precedentemente neanche parzialmente, né in forma singola né associata;
  - c. La concessione di contributi per la partecipazione, a fiere, mostre e mercati di rilevanza locale, provinciale, regionale e nazionale, di imprese che operano nei settori del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura che hanno sede amministrativa ed operativa nel territorio di Gangi.
3. Per le imprese agricole individuali o collettive, il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi in conto interessi, qualora i titolari o rappresentanti legali siano residenti nel Comune di Gangi da almeno tre anni pur avendo le attività ubicate in territori appartenenti a comuni limitrofi.

### **Articolo 2**

#### **Dotazione finanziaria**

1. Il Comune di Gangi destina ogni anno per gli interventi predetti, un'adeguata dotazione finanziaria compatibilmente con la disponibilità finanziaria dell'Ente, suddivisa in due appositi fondi distinti per ciascuna delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 lettera a) -b) e c).
2. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dell'importo annualmente stanziato per l'iniziativa nel bilancio comunale. Qualora, in base alle domande ricevute, la somma dei contributi supera l'importo stanziato in bilancio per l'anno in corso, l'ammissione delle domande, fino alla concorrenza dell'importo predetto, verrà effettuato in base alla data di presentazione delle stesse, salvo la possibilità di integrare lo stanziamento di bilancio, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

**PARTE I**  
**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA'**  
**ECONOMICO-IMPRENDITORIALI**

**Articolo 3**

Beneficiari

1. Le somme disponibili, per la finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente regolamento, saranno utilizzate per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti accordati dall'Istituto di Credito convenzionato o in conto capitale.
2. Potranno beneficiare dei contributi le imprese di cui al presente Regolamento.

**Articolo 4**

Tipologia di interventi

1. Gli interventi per i quali può essere presentata richiesta a norma dell'art. 1 commi 1, 2 lettera a) e 3 del presente Regolamento riguardano:
  - a. Acquisto d'immobili strumentali comprese le aree edificabili da destinare all'attività imprenditoriale, lavori edili di costruzione, ristrutturazione e di manutenzione straordinaria consistenti anche nell'ampliamento, consolidamento delle strutture ricadenti nel centro storico e fuori del centro storico. L'acquisto delle aree edificabili deve inserirsi in un progetto organico che comprenda anche la realizzazione di immobili da destinare all'attività imprenditoriale da intraprendere od ampliare, essendo inammissibile il solo acquisto dell'area edificabile.
  - b. Ripristino, rinnovo degli impianti richiesto dalle esigenze d'uso, compresa la messa a norma degli impianti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro;
  - c. Acquisto di beni ed attrezzature. I beni e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica e non devono avere un costo inferiore ad €. 500,00;
2. Per le imprese agricole gli interventi possono riguardare anche l'avvio di nuovi indirizzi produttivi;
3. Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
  - a. I beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa richiedente;
  - b. I beni oggetto di autofatturazione;
  - c. La fruizione di servizi di qualsiasi genere;
  - d. Le autovetture, ad eccezione di quelle che presentano inconfutabili caratteristiche tecniche previste per il trasporto di merci o da adibire all'attività di autonoleggio con conducente.
4. Non possono, inoltre, essere ammesse a contribuzione quelle attività di tipo imprenditoriale esercitate da soggetti che in precedenza, sia in forma individuale o in qualità di soci, hanno goduto di contributi per l'avvio di nuove attività da parte del Comune.

**Articolo 5**

Contributi del Comune

1. L'intervento agevolativo consiste, in via principale, in un contributo in conto interessi su mutui per gli interventi di cui all'art. 4, inteso ad agevolare il raggiungimento dei fini previsti dal presente regolamento.  
Detto contributo sarà pari alle seguenti percentuali del tasso d'ammortamento determinato dalla banca :

- 3% per gli interventi di cui all'art. 4 per le attività imprenditoriali ubicate nel centro storico;
- 2% per gli interventi di cui all'art. 4 per le attività imprenditoriali ubicate fuori dal centro storico

Il contributo del Comune non potrà mai superare l'ammontare complessivo dell'interesse da versare alla Banca, ed in ogni caso l'ammontare massimo del contributo non potrà eccedere l'importo di € 10000,00 per l'intero periodo, da corrispondersi in rate costanti semestrali, al fine di consentire all'ente un'adeguata programmazione .

2. In alternativa ai contributi in conto interessi di cui ai commi precedenti, potrà concedersi, un contributo in conto capitale, per incentivare l'avvio di nuove attività non esercitate precedentemente neanche parzialmente, né in forma singola né associata dai soggetti richiedenti il contributo, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 e per gli interventi previsti dall'art. 4.

Il contributo in conto capitale, nella misura massima del 25% delle spese ammissibili, non potrà in ogni caso superare l'importo di € 5.000,00.

### **Articolo 6**

#### Ulteriori condizioni

1. L'applicazione dei benefici del presente regolamento è subordinata, fra l'altro, all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. L'importo massimo delle operazioni finanziabili per gli interventi previsti al comma 1 lettere c) dell'art. 4 del presente regolamento non potrà eccedere la somma di € 50.000,00;
- b. L'importo massimo delle operazioni finanziabili per gli altri interventi previsti al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 4 del presente regolamento non potrà eccedere la somma di € 150.000,00;

La banca ha la facoltà di accordare mutui anche di importo superiore al limite di cui sopra; sulla parte eccedente non verranno applicate le agevolazioni di cui al presente Regolamento. In quest'ultimo caso la Banca s'impegna, ad applicare per la parte eccedente le stesse condizioni di partenza in termini di tassi bancari di cui al presente Regolamento;

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 lettera a) e b) dell'art. 4 si svilupperà su un piano d'ammortamento di anni dieci (più due eventuali di preammortamento) riducibili a richiesta;

3. Il contributo in conto interessi concesso per gli interventi di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 4 si svilupperà su un piano d'ammortamento di anni cinque, riducibili a richiesta.

4. in caso di trasferimento dell'attività durante l'ammortamento del mutuo, lo stesso insieme al contributo del Comune possono essere trasferiti all'acquirente, previo accertamento dei requisiti da parte del Comune, tramite contratto di accollo e previo consenso della banca.

### **Articolo 7**

#### Condizioni di mutuo

1. Per i contributi in conto interesse il Comune stipulerà con le Banche che si renderanno disponibili apposita convenzione, il cui schema verrà approvato dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle condizioni di cui a al presente regolamento.

Con il termine "Banca" si fa riferimento alle banche, enti ed intermediari finanziari assimilati ai sensi del D.Leg.vo 385/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni caso si stabilisce sin da ora che:

- La Banca si dichiarerà disponibile a concedere mutui destinati agli interventi di cui al precedente art. 4.
- I mutui saranno concessi dalla Banca, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
  - a. Durata massima del mutuo ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente art. 6;
  - b. Tasso annuo d'ammortamento e di preammortamento: gli interessi corrispettivi saranno calcolati al saggio nominale annuo, pari al tasso Euribor a sei mesi da rilevare il 30/06 e il 31/12 di ogni anno e valevole per il semestre successivo, aumentato fino ad un massimo di:
    - Di 2,00 punti in più sui mutui fondiari e/o ipotecari;
    - Di 3,30 punti in più sui mutui chirografari.
    - Riduzione al 30% delle tariffe dei compensi d'istruttoria tempo per tempo pubblicizzato ai sensi di legge;
- 3. Quando il finanziamento riguarda contemporaneamente tutte le spese di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento il beneficiario del contributo potrà scegliere di estinguere il mutuo agevolato in un minimo di anni cinque fino ad un massimo di anni 10 (più 2 di eventuale preammortamento).

### **Articolo 8**

#### Divieto di cumulo

1. I beneficiari dei contributi in conto interesse da parte del Comune non potranno cumulare altri contributi da parte di altri Enti per l'investimento o la porzione di investimento beneficiata dal contributo comunale.
2. Qualora i richiedenti, per lo stesso investimento o per la medesima porzione di investimento, avessero richiesto o ottenuti contributi da altri Enti, per le medesime finalità di cui all'art. 1, il calcolo del contributo in conto interessi concesso da parte del Comune sarà effettuato sulla parte non coperta dall'incidenza dei contributi relativi al medesimo investimento o alla medesima porzione di investimento.
3. Sarà obbligo del richiedente fare preventiva dichiarazione relativa alla richiesta od ottenimento di contributi da parte di altri Enti.

### **Articolo 9**

#### Istanza e documenti da allegare

1. Le domande dovranno riguardare interventi effettuati. Esse dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata A/R, o attraverso protocollo a mano, in duplice copia, indirizzata al Comune di Gangi utilizzando il modulo all'uopo predisposto e seguendo le istruzioni particolari in esso contenute, entro sei mesi dall'inizio dell'attività.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a. Richiesta del contributo, a firma del legale rappresentante, specificando se si richiede un contributo in conto capitale o in conto interesse, con l'indicazione dell'importo e della durata del finanziamento. Per le imprese societarie e cooperative occorre allegare l'atto costitutivo.
  - b. Relazione particolareggiata dei lavori e/o degli acquisti effettuati con l'indicazione della spesa riguardante le tipologie previste all'art. 4, l'indicazione della spesa globale effettuata
  - c. Fatture quietanzate inerenti i lavori effettuati e/o i beni acquistati.
  - d. Atto di acquisto, per quanto riguarda beni immobili e/o aree edificabili, di data non anteriore a 12 mesi dalla data di inizio dell'attività. L'immobile di cui sopra, alla data di inizio dell'attività, dovrà avere la destinazione d'uso ed i requisiti di legge per lo

svolgimento dell'attività. Il contributo per l'acquisto dell'immobile sarà proporzionato ai mq. destinati o da destinare per lo svolgimento dell'attività.

- e. Dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente di non avere richiesto od ottenute agevolazioni allo stesso titolo e per le stesse finalità da parte della Provincia, della Regione, dello Stato, della Comunità Europea o di altri Enti Pubblici e Privati, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento. Il Comune si riserva ogni facoltà d'accertamento in proposito.
  - f. Certificato di residenza storico dei richiedenti. (solo per le imprese agricole);
  - g. Fotocopia di un documento di riconoscimento non scaduto;
  - h. Fotocopia tesserino codice fiscale (titolare della ditta individuale, soci delle società di persone, solo socio accomandatario per le s.a.s.)
3. I soggetti richiedenti devono dichiarare inoltre:
- a. Di essere iscritti alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese o Albo degli Artigiani) per il tipo di attività oggetto della richiesta o che hanno già in corso domanda per l'iscrizione, variazione di attività o di ragione sociale.
  - b. Di essere iscritti all'albo professionale di appartenenza (per i professionisti)
  - c. Di essere in possesso di Partita I.V.A. e/o codice fiscale.
4. Ogni altra documentazione d'uso o comunque richiesta dalla banca, la quale si impegna a semplificare ed accelerare l'istruzione della pratica.

### **Articolo 10** Istruttoria

1. L'ufficio attività produttive del Comune, entro 30 giorni dal ricevimento, effettuerà un esame preliminare delle domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento, per valutare l'ammissibilità al contributo; le domande giudicate ammissibili saranno ordinate cronologicamente secondo la data del timbro postale della raccomandata o del protocollo a mano.
2. L'Ufficio istruttore delle pratiche può chiedere l'integrazione di documenti, che dovranno essere prodotti dal richiedente entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che il richiedente ha integrato la documentazione, la domanda perde l'ordine cronologico originario e assume l'ordine cronologico in base alla data del timbro postale o del protocollo a mano dell'atto con il quale è integrata la documentazione.
3. Valutata l'ammissibilità al contributo in conto interessi, sarà comunicata, all'Istituto di Credito convenzionato, l'ammissione e quindi l'autorizzazione ad istruire la pratica per la concessione del mutuo sorretto dal contributo del Comune.

### **Articolo 11** Adempimenti della banca

1. La Banca, ad avvenuta ricezione del nulla-osta con relativi documenti allegati da parte del Comune, darà avvio all'istruttoria di rito. Ogni valutazione o decisione sulla concessione dei finanziamenti sarà assunta dalla Banca a proprio insindacabile giudizio.
2. Esperita con esito positivo la fase istruttoria, la Banca delibererà la concessione condizionata del mutuo e comunicherà al Comune entro i successivi trenta giorni i dati di concessione (nominativo, importo, scopo e durata del mutuo) ai fini della determinazione del contributo.

3. La concessione condizionata del mutuo deve prevedere le clausole dissolventi previste dal Regolamento Comunale ed in particolare quelle riguardanti gli obblighi del beneficiario con conseguente perdita, in caso d'inosservanza, del contributo del Comune.
4. La Banca comunicherà all'Ente anche il mancato accoglimento delle istanze per le quali era stato rilasciato Nulla Osta da parte del Comune. Il diniego non può riguardare le condizioni d'ammissibilità verificate dal Comune.
5. Ogni altro adempimento ed obbligo sarà oggetto della convenzione tra Comune e Banca.

## **Articolo 12**

### Adempimenti del Comune di Gangi

1. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo, o per i contributi in conto capitale, la documentazione di cui al precedente art. 9, ed espletati gli accertamenti di propria competenza, emetterà il provvedimento definitivo di concessione del contributo.
2. Il contributo sarà liquidato in unica soluzione per i contributi in conto capitale, per quelli in conto interessi, entro il 31/7 e 31/1 di ogni anno, previa comunicazione da parte della Banca dell'avvenuto pagamento delle rate di ammortamento scadute nel semestre precedente, per essere retrocesso al beneficiario del contributo.
3. Le "banche convenzionate", dovranno comunicare al Comune, il verificarsi di eventi ritenuti rilevanti sull'andamento dell'azienda di cui sia venuta a conoscenza ovvero tali da pregiudicare, comunque, il mantenimento delle agevolazioni concesse.
4. Al fine di consentire al Comune un'agevole programmazione e quantificazione dell'onere finanziario a proprio carico, l'ammontare complessivo del contributo sarà corrisposto alle scadenze di cui al punto 2, in rate semestrali di uguale ammontare per tutta la durata del mutuo. Sarà cura della Banca trasmettere documentazione giustificativa dell'avvenuta retrocessione del contributo al beneficiario
5. Qualora il mutuatario non restituisca, alle scadenze fissate, il prestito ricevuto o contravvenga agli obblighi del presente Regolamento, ovvero estingua anticipatamente il contratto di mutuo, perderà i benefici previsti ( per l'intero o per la parte restante in relazione alle ipotesi realizzatesi).
6. Le eventuali perdite sono gestite dalla Banca secondo le norme in vigore.
7. Il Comune si riserva per il futuro, qualora consentito dalla normativa in vigore, di promuovere un apposito fondo di garanzia o consorzio FIDI tra i mutuatari.

## **Articolo 13**

### Concessione del mutuo

1. Ricevuta copia del provvedimento definitivo di concessione del contributo, la Banca provvederà a stipulare con il mutuatario, nel rispetto delle proprie disposizioni interne e/o di legge e a propria esclusiva scelta, l'atto di mutuo.  
La Banca comunicherà al Comune l'avvenuta stipula dell'atto.
2. Nel caso di mutui destinati agli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'art. 4, la Banca potrà effettuare a suo insindacabile giudizio, erogazioni in conto sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Gli interessi su dette erogazioni sono posti a totale carico del soggetto richiedente non essendo assistite da contributo da parte del Comune, che interverrà solo in seguito all'erogazione finale ed integrale del mutuo.

## **Articolo 14**

Somme residue da mancata o parziale rendicontazione.

1. Eventuali somme stanziare rese disponibili a seguito di mancata concessione del prestito o di esclusione/riduzione del contributo in sede di esame della documentazione di spesa saranno poste a copertura, fino ad esaurimento, delle domande in lista di attesa di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.

## **Articolo 15**

Obblighi del beneficiario

1. L'impresa beneficiaria qualora contravvenga al divieto di cumulo ed agli obblighi di cui al presente regolamento, perde il beneficio per intero e quindi è obbligata al suo rimborso per la parte maturata.

2. Qualora il beneficiario estingua anticipatamente il contratto di mutuo o non restituisca, alle scadenze fissate, il prestito, non avrà diritto ai benefici per la parte residua.

3. Nella concessione di contributi in conto interesse ,in caso di cessazione definitiva dell'attività, o di fallimento o di concordato di un'impresa ammessa ai benefici contributivi di cui al presente regolamento, il Comune interromperà l'erogazione del contributo rispettivamente a far data dalla cessazione, dalla dichiarazione di fallimento o dalla data di omologazione del concordato.

4. Gli eventuali contributi in conto interessi indebitamente percepiti a causa di false dichiarazioni o di violazioni delle norme sopra richiamate da parte delle ditte beneficiarie, dovranno essere restituiti dalle stesse, maggiorati degli interessi calcolati al tasso di interesse legale.

5. Per tutta la durata del finanziamento, i beneficiari sono obbligati a non modificare la destinazione d'uso dei locali e delle attrezzature ammesse a finanziamento. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del beneficio.

6. Nell'ipotesi di concessione di contributi in conto capitale, l'attività prevista nella domanda di contributo dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento d'ammissione alle agevolazioni, pena l'immediato recupero delle somme erogate da parte del Comune. L'Ente si riserva di effettuare annualmente, con proprio personale, gli opportuni controlli volti ad accertare l'effettivo esercizio dell'attività oggetto di contribuzione.

## **Articolo 16**

Controlli e verifiche

1. Il Comune di Gangi al fine di assicurare il buon esito dell'iniziativa, riguardo agli scopi di cui all'art. 1, può provvedere ad effettuare accertamenti e/o sopralluoghi.

## **Articolo 17**

Norme transitorie

1. Dalla data d'approvazione del presente regolamento da parte del C.C. le domande d'ammissione ai benefici, ricadono nella disciplina in esso prevista.

2. Rientrano nella precedente normativa le richieste di contributo già presentate alla data di approvazione del presente regolamento e non ancora evase.



## **PARTE II**

### **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E MERCATI**

#### **Articolo 18**

Beneficiari - Criteri di calcolo e di erogazione

1. Il Comune concede contributi a fondo perduto alle imprese di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 1 del presente regolamento che partecipano a fiere, mostre e mercati di rilevanza locale, provinciale, regionale e nazionale, per non più di tre volte l'anno.
2. Il contributo, di cui al precedente comma, è pari al 70% delle spese sostenute per partecipare alle suddette manifestazioni e in ogni caso non può essere superiore a €. 250,00 per le fiere di rilevanza locale e zonale; tale limite è elevato a €. 350,00 per le rassegne a carattere provinciale e regionale nonché a €. 500,00 per quelle a carattere nazionale.
3. Le spese giudicate ammissibili ai fini del contributo sono:
  - Spese di trasporto dei materiali;
  - Spese di pubblicizzazione all'interno ed all'esterno della fiera (deplianti, manifesti, spot pubblicitari, etc.);
  - Spese per l'acquisto di materiali finalizzati alla predisposizione dei campioni;
  - Spese per l'affitto o l'allestimento dello stand.

Il richiedente deve presentare richiesta almeno 15 giorni prima dello svolgimento della Fiera, Mostra o Mercato e deve allegare:

- Il preventivo di spesa;
- La dichiarazione di non aver richiesto od ottenuti contributi allo stesso titolo e per le stesse finalità ed in qualsiasi forma da altri Enti Pubblici.
- Documento o attestazione che dimostri la rilevanza della fiera, mostra o mercato con indicazione della sede e della data di svolgimento;

L'Ufficio istruttore predispone la graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore.

La mancanza di documenti da allegare potrà essere integrata, su richiesta del funzionario responsabile, entro i successivi 15 gg. dalla presentazione dell'istanza. Qualora dovesse permanere la mancanza di documentazione, la pratica sarà archiviata e considerata esclusa dalla graduatoria.

Le spese sostenute devono essere documentate con relative attestazioni di spesa da dimostrare con fattura originale debitamente quietanzata.

Il contributo di cui al presente articolo sarà erogato a presentazione di richiesta di liquidazione corredata da:

- Fatture di spesa originali e quietanzate;
- Dichiarazione dell'Ente o soggetto promotore e gestore della mostra o fiera o mercato che attesta la regolare e costante presenza del richiedente alla manifestazione.

Mod. richiesta contributo

Modello richiesta contributo partecipazione a fiere e mercati

Richiesta liquidazione contributo